

Cass. Civ., Sez. VI, 9 giugno 2020, n. 10950

(omissis)

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona dichiarava improcedibile il ricorso proposto da Tizia avverso il provvedimento con il quale era stato liquidato, in misura inferiore a quanto richiesto, il compenso dovuto all'odierna ricorrente a fronte dell'attività di assistenza prestata nell'ambito di un procedimento penale a favore di imputata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale rilevava in particolare che il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, era stato tardivamente notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tizia affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo la nullità del provvedimento impugnato in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. perché il giudice di merito, una volta rilevata la tardività della notificazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza, avrebbe dovuto, in difetto di spontanea costituzione del resistente, assegnare un nuovo termine, perentorio, per provvedere all'incombente tardivamente eseguito.

La censura è fondata.

Va data infatti continuità al principio secondo cui il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.26267 del 16/10/2019, Rv.655749; Cass. Sez. U, Sentenza n.5700 del 12/03/2014, Rv.629676).

Da quanto precede deriva l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 09 gennaio 2020